



RIFERIMENTI

- [Decreto Legge n. 127, del 21/09/2021, articolo 3](#)

+39.0541.626348

info@studiotorroni.com

Via Emilia n. 3009
Santarcangelo (RN)

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il **Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro**, che ne estende dal 15 ottobre l'obbligo di possesso ed esibizione. Nel testo definitivo sono presenti importanti novità, ma anche qualche dubbio da chiarire.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19: COME OTTENERLA

La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

E' possibile ottenere il Green Pass senza vaccino: si deve risultare negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore dall'ora del prelievo.

I test validi per ottenere il Green Pass sono i seguenti:

- *test molecolare*: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone nasofaringeo.
- *test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi per COVID-19*: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus.

Sono al momento **esclusi autotest rapidi; test salivari; test sierologici.**

Nei casi di **tampone negativo** la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per **48 ore dall'ora del prelievo.**

Nei casi di **guarigione da Covid-19** la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per **180 giorni (6 mesi).**

IL DECRETO: COSA PREVEDE

Il Decreto Legge n. 127, del 21/09/2021, all'articolo 3 disciplina l'impiego di Certificazioni Verdi Covid-19 in ambito lavorativo privato. In particolare viene previsto che:

-DURATA. Dal **15 ottobre 2021** e fino al **31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, per accedere ai luoghi di lavoro nel settore privato è **obbligatorio possedere ed esibire**, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

-DESTINATARI. Tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nel settore privato. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

-OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre 2021 dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, dove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di legge.

-MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS. I lavoratori, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso del Green Pass, o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, **senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

-SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE SOSPESO. Solo nelle imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto di sostituzione e attivare la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

-SANZIONI. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per l'accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da 600 a 1.500 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni.

Che succede a chi presenta una certificazione verde falsa? Chi falsifica una certificazione verde o chi si spaccia per un'altra persona mostrando la certificazione di un altro soggetto incorre nel reato di falsità materiale o uso di atto falso: la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo.

VerificaC19, l'app per leggere i Green Pass ed evitare falsi. Per verificare l'autenticità della Certificazione Verde è possibile scaricare l'applicazione VerificaC19, messa a disposizione dal Governo, che opera attraverso una semplice scansione del Qr Code del Green Pass, ed è gratuita.

Le modalità operative per la verifica del rispetto della normativa e l'organizzazione delle verifiche sul luogo di lavoro potrebbero essere oggetto di ulteriori specifiche normative. Si aspettano dunque futuri sviluppi in proposito.

Lo Studio vi invita a consultare le prossime circolari informative per ulteriori aggiornamenti.